

N. SIUS 2020 /

disc. D  
1.266 /



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta dal difensore di **BONURA Francesco**, nato a Palermo il .1942, attualmente detenuto presso la CR di Opera, in espiazione della pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP  PG Palermo;  
decorrenza pena: 20.06.2006  
fine pena: 12.03.2021

### OSSERVA

BONURA sta espiando una condanna della Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile il 12.11.2012, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. ed estorsione continuata in concorso, per fatti commessi sino al 2006.

Dalla relazione sanitaria del 7 aprile 2020, risulta che il detenuto, di anni 78, riporta in anamnesi ipertensione arteriosa in terapia, ateromatosi carotidea con stenosi della carotide interna sinistra del 40% non emodinamicamente significativa, ipercolesterolemia; nel 2013 sottoposto ad intervento chirurgico per adenocarcinoma stenotante del colon e successiva chemioterapia adiuvante, attualmente in follow-up oncologico a causa di riscontro di aumentati valori dei markers tumorali; pregresso intervento di aneurismectomia aorto bisiliaca; BPCO in ex fumatore: presenza di laparocele addominale.

Questo il quadro clinico, ritiene il decidente che, in considerazione dell'età avanzata del soggetto e della presenza di importanti problematiche di salute, con particolare riguardo alle patologie di natura oncologica e cardiaca, vi siano nell'attualità i presupposti per il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.147 co 1 n. 2 c.p. , anche tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio - indubitabilmente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere - che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie pregresse.

Siffatta situazione facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 684 co 2 c.p.p., in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

Ritenuto che la gravità dei reati in esecuzione e la elevata caratura criminale del condannato impongano che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter OP, al fine di salvaguardare, nel contempo le esigenze di cura del soggetto e le esigenze di tutela della collettività; a tale riguardo, considerato il non lontano fine pena a fronte di una lunga carcerazione, l'esistenza di riferimenti famigliari, l'età e il compromesso quadro clinico del condannato, deve ragionevolmente escludersi il pericolo di fuga o di reiterazione dei reati.

Rilevata l'esistenza di un domicilio idoneo e disponibile, come riscontrato dalla Questura di Palermo, Commissariato di PS , nella nota del 17.04.2020;

## PQM

Ritenuta la propria competenza,

Visti gli artt. 147 c.p., 684 co 2 c.p.p., 47 ter comma 1 ter O.P.

## DISPONE

Il differimento della pena di cui al titolo esecutivo n. SIEF [ ] 2012 PG Palermo nelle forme della detenzione domiciliare, nei confronti di **BONURA Francesco**, nato a Palermo il [ ] 942, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione competente oltre che all'interessato.

## DISPONE L'ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SINO ALL'IMBARCO AEREO.

Dispone la trasmissione degli atti al TS di Milano per il seguito di competenza.

## MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Palermo:

## AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

## INDICA

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della misura, che dovrà svolgersi secondo le seguenti

## PRESCRIZIONI

**1) rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza e dimesso dall'Istituto, dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Palermo, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati:

**2) dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora in Palermo, v. [ ]  
8. presso l'abitazione [ ] e non potrà lasciare detto domicilio, salva autorizzazione della AG e salvo quanto previsto ai punti seguenti.

**3) spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO.

competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

**4) condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche; anche nell'ambito territoriale sopra indicato sub 2), egli dovrà comunque rispettare scrupolosamente le prescrizioni governative e regionali ed ogni altra indicazione relativa all'attuale emergenza sanitaria, lasciando il domicilio solo se strettamente necessario e solo per gli scopi indicati dai provvedimenti sanitari; in mancanza sarà responsabile come tutti i cittadini della violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità) e potrà subire anche sanzioni amministrative pecuniarie;

**5) frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

**6) controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

**7) lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

**8) riparazione del danno da reato:** dovrà adoperarsi per quanto possibile al risarcimento del danno provocato alle vittime dei reati e/o alla riparazione dello stesso, secondo le modalità concordate con l'U.E.P.E.;

**9) oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

**10) modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 20 aprile 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

*Gloria Gambitta*

